



Panificazione - FIESA/CONFESERCENTI

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE E DEI SETTORI AFFINI: ALIFOND

| dal | al | quota datore di lavoro | calcolata su | quota lavoratore | calcolata su | quota TFR | calcolata su |
|-----|----|------------------------|--------------|------------------|--------------|-----------|--------------|
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

Destinatari

ALIFOND

Dal 01/06/2007 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando ad una forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

- Lo statuto di ALIFOND prevede che in caso di sospensione parziale o totale del rapporto di lavoro, senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese le contribuzioni al Fondo, fatto salvo il contributo a titolo di TFR, laddove maturi, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente. Il datore di lavoro darà comunicazione al Fondo del verificarsi di tale circostanza entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ne viene a conoscenza. Lo statuto di Alifond prevede anche che in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia, nell'ambito del periodo di comporto, ad infortunio e all'assenza obbligatoria per maternità, l'interruzione dell'attività lavorativa non interrompe le contribuzioni al Fondo da parte dell'impresa e del Partecipante. Il lavoratore può continuare a restare iscritto al Fondo pensione, pur non potendo beneficiare nel periodo in questione dei contributi contrattuali al Fondo.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI PANIFICAZIONE (FIESA-CONFESERCENTI)

Indice:

10/12/2009 CCNL Accordo di rinnovo

01/03/2000 CCNL Testo definitivo

18/03/1998 CCNL Accordo economico 2° biennio

27/07/1995 CCNL Testo definitivo

01/12/2009

Previdenza Complementare

Le parti, condividendo l'importanza che assume l'istituzione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione e nell'intento di conciliare le attese non più rinviabili di tutela previdenziale dei lavoratori con l'esigenza delle imprese, a fronte dell'impossibilità di costituire un fondo di settore per la mancanza di una potenziale platea associativa in grado di garantire adeguato e duraturo equilibrio finanziario, concordano di ricercare in fondi contrattuali chiusi a capitalizzazione esistenti, che già ad oggi abbiano delle proprie fonti istitutive e statutarie la possibilità di associare il settore della Panificazione come settore affine.

A tal proposito le parti individuano in Alifond il fondo con cui associarsi e, si impegnano ad avviare l'iter procedurale per l'adesione, da concludersi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

All'esito di detto iter ed entro 180 giorni dal termine dello stesso, le aziende verseranno al fondo prescelto una quota pari all' 1,20% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR per ogni lavoratore che avrà deciso liberamente di iscriversi, versando una quota in misura non inferiore all'1% come sopra calcolato.

Le Parti contrattuali concordano che l'importo sopra definito non è utile ai fini del calcolo del TFR, né al ricalcolo di ogni altro Istituto contrattuale di natura retributiva.

01/03/2000

Art. 35 - Prestazioni integrative.

Le parti stipulanti convengono sulla necessità di istituire un Fondo di previdenza integrativa con lo scopo di garantire trattamenti di previdenza complementari rispetto a quelli previsti dal sistema pubblico.

A tale Fondo potranno essere iscritti tutti i dipendenti, compresi gli apprendisti e i lavoratori con CFL e i datori di lavoro e loro familiari coadiutori. Le parti s'impegnano a costituire il Fondo con apposito accordo entro il 30.10.00.

Le parti stabiliscono fin d'ora che le entrate del Fondo saranno costituite da:

- a) versamenti effettuati dalle aziende di panificazione - per conto dei lavoratori - nella seguente misura:
 - 1% della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR a carico dei datori di lavoro;
 - una quota annuale del TFR maturando dal lavoratore pari al 2,50% della retribuzione presa a base di calcolo del TFR nell'anno di competenza
- b) versamenti effettuati in cifra fissa per proprio conto dai titolari delle aziende di panificazione secondo le modalità stabilite dal regolamento, con un importo minimo di £. 70.000 mensili, per 12 mensilità;
- c) versamenti volontari aggiuntivi che possono essere effettuati dai lavoratori dipendenti secondo le modalità previste dal Regolamento;
- d) ulteriori provvidenze concordate tra le parti a livello nazionale e/o provinciale.

Verbale di accordo.

Le parti nel ribadire quanto convenuto nell'art. 35 del CCNL, relativamente alle prestazioni di previdenza integrativa, s'impegnano ad incontrarsi entro il 30.10.00 al fine di verificare la reale attivazione del Fondo.

Le aziende associate CONFESERCENTI per consentire l'avviamento del Fondo di previdenza integrativa, alla data che verrà stabilita in accordo tra le parti, verseranno a titolo di 'una tantum' la somma di £. 5.000 per ogni dipendente in forza con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Inoltre le parti s'incontreranno, sempre entro la stessa data, onde meglio definire la sfera di applicazione del protocollo aggiuntivo per i panifici industriali.
Infine, le parti, tenuto conto dell'evoluzione legislativa intervenuta in materia di apprendistato entro il 30.4.98, valuteranno l'opportunità di promuovere azioni congiunte tese alla modifica dell'attuale normativa di legge.

18/03/1998

VERBALE DI ACCORDO

Le parti, nel ribadire quanto convenuto nell'art. 31 del CCNL, relativamente alle prestazioni di previdenza integrativa, si impegnano a incontrarsi entro il 30.4.98 al fine di verificare la reale attivazione del fondo.
Le aziende associate Confesercenti per consentire l'avviamento del fondo di previdenza integrativa, alla data che verrà stabilita in accordo tra le parti, verseranno a titolo di 'una tantum' la somma di £. 5.000 per ogni dipendente in forza con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Inoltre le parti si incontreranno, sempre entro la stessa data, onde meglio definire la sfera di applicazione del Protocollo aggiuntivo per i panifici industriali.
Infine le parti, tenuto conto dell'evoluzione legislativa intervenuta in materia di apprendistato, entro il 30.4.98 valuteranno l'opportunità di promuovere azioni congiunte tese alla modifica dell'attuale normativa di legge.

27/07/1995

Art. 31 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE

Le Parti stipulanti convengono sulla necessità di istituire un Fondo di previdenza integrativa con lo scopo di garantire trattamenti di previdenza complementari rispetto a quelli previsti dal sistema pubblico.

A tale Fondo potranno essere iscritti tutti i dipendenti, compresi gli apprendisti e i lavoratori con contratto di formazione e lavoro e i datori di lavoro e loro familiari coadiutori. Le Parti si impegnano a costituire il Fondo con apposito accordo entro il 30.10.95.

Le parti stabiliscono fin d'ora che le entrate del Fondo saranno costituite da:

- a) versamenti effettuati dalle aziende di panificazione per conto dei lavoratori nella seguente misura:
 - 1% della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR a carico dei datori di lavoro;
 - una quota annuale del TFR maturando dal lavoratore pari al 2,50% della retribuzione presa a base di calcolo del TFR nell'anno di competenza.
 - b) Versamenti effettuati in cifra fissa per proprio conto dai titolari delle aziende di panificazione secondo le modalità stabilite dal regolamento, con un importo minimo di £. 70.000 mensili per 12 mensilità.
 - c) Versamenti volontari aggiuntivi che possono essere effettuati dai lavoratori dipendenti secondo le modalità previste dal Regolamento.
 - d) Ulteriori provvidenze concordate tra le parti a livello nazionale e/o provinciale.
-